



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **21** Del **26 Aprile 2016**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

Il giorno **26 Aprile 2016** alle ore **17:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

Sindaco ANTONELLI ALESSIO

Consiglieri Comunali

<input checked="" type="checkbox"/> 01- VANNI FRANCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13- CAPPELLI GIACOMO
<input checked="" type="checkbox"/> 02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14- BIASCI MARIO
<input checked="" type="checkbox"/> 03- FORTI MARCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15- AFFINITO ANTONIO
<input checked="" type="checkbox"/> 04- RAGAGLIA LORENZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16- TURCO ALFIO
<input checked="" type="checkbox"/> 05- BONINI GIAN LUCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17- CASTAGNA SANDRO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18- TONELLI MASSIMO
<input checked="" type="checkbox"/> 07- PAGANELLI ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19- PARRINI MICHELE
<input checked="" type="checkbox"/> 08- ROCCHI ALESSIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20- BIASCI MARCELLO
<input checked="" type="checkbox"/> 09- DAMIANI ALESSIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21- MIRABILE ROSARIO L.
<input checked="" type="checkbox"/> 10- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22- SCATENA GIADA
<input checked="" type="checkbox"/> 11- MONTICELLI ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23- CECCARDI SUSANNA
<input checked="" type="checkbox"/> 12- MARIOTTI FABIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° **6** componenti l'Assemblea.

Sono inoltre presenti gli **Assessori** contrassegnati:

<input checked="" type="checkbox"/> 1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco	<input type="checkbox"/> 5- BARSOTTI LUCA
<input type="checkbox"/> 2- RIBECHINI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/> 6- NATI CRISTINA
<input checked="" type="checkbox"/> 3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO	
<input type="checkbox"/> 4- INNOCENTI SILVIA	

Presiede la Seduta **VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI** nella qualità di **PRESIDENTE**
Assiste alla Seduta il **SEGRETARIO COMUNALE ASFALDO BRUNELLA**

Esce dall'aula il Consigliere Paganelli. Presenti n. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e le altre disposizioni vigenti in materia di IMU;
- l'art. 1 comma 702 della legge 147/2013 secondo cui l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche relativamente al tributo in oggetto e precisamente:

- 1) l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1; A/8, A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
- 2) l'art. 1, comma 12, ha disposto, in particolare, l'esenzione IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 3) l'art. 1, al comma 15, ha esteso l'esclusione agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 4) l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'imposta IMU, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- 5) l'art. 1 comma 21 ha disposto la determinazione tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E;

Visto che il Regolamento per la disciplina dell'IMU è stato modificato al fine di adeguarlo alle suddette disposizioni legislative, con deliberazione consiliare n. 20 del 26.04.2016;

Visto l'art.1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha previsto la sospensione per l'anno 2016 delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali;

Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 18.05.2015, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione in questo comune dell'Imposta Municipale propria con decorrenza 01.01.2015;

Ritenuto opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'ente, determinare le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2016 negli importi già determinati per l'anno 2016 con deliberazione n. 17/2015 sopradetta ed indicati nella parte dispositiva del presente atto;

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione Il MEF pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997";

- l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, ha stabilito inoltre che "a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta municipale propria deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998.....L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico";

Visto il D.M. dell'01.03.2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 per gli Enti Locali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Considerato che il presente atto è stato discusso nella seduta della Commissione Bilancio, Tributi e Controllo di Gestione del 21.04.2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal Responsabile POA della Macrostruttura Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto (**Allegato n. 1**);

Con voti favorevoli 12, contrari 6 (Consiglieri: Ceccardi, Parrini, Affinito, Biasci Mario, Mirabile e Biasci Marcello) resi palesemente dai 18 Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria già vigenti per l'anno 2015 negli importi sottoindicati:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 %
---------------------------------------	--------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa a fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 –A8 –A9, unitamente alle pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,6%
2)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: -Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti; -Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;	0,46% 0,86%

- 2) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito.
- 3) Di stabilire nella misura di € 200,00.= la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella sopra riportata.
- 4) Di dare atto altresì:
 - che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
- 5) Di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il pareggio del bilancio di previsione 2016, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2016-2018.
- 6) Di dare mandato alla Responsabile POA della Macrostruttura Economico Finanziaria di trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e

delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica, entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011.

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, stante l'imminenza della scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016,

Con successiva specifica votazione e con voti favorevoli 12, contrari 6 (Consiglieri: Ceccardi, Parrini, Affinito, Biasci Mario, Mirabile e Biasci Marcello) resi palesemente dai 18 Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

II PRESIDENTE
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI

II SEGRETARIO COMUNALE
ASFALDO BRUNELLA

Iniziata la pubblicazione il _____ Rep. N. _____

ESECUTIVA il _____ ai sensi di Legge previa pubblicazione
all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza opposizioni.

II SEGRETARIO COMUNALE